

Novità fiscali del 25 maggio 2009: software GERICO 2009 per il calcolo della congruità; modello Unico SP 2009: si avvicinano i termini di scadenza; possibilità di libera compensazione delle perdite fiscali; agevolazioni fiscali prima casa; lavoro occasionale possibile con i voucher

Publicato il 24 maggio 2009

software GERICO 2009 per il calcolo della congruità; modello Unico SP 2009: si avvicinano i termini di scadenza; possibilità di libera compensazione delle perdite fiscali; agevolazioni fiscali prima casa; lavoro occasionale possibile con i voucher

Indice fisco oggi:

- 1) Lavoro occasionale possibile con i voucher**
- 2) Indennizzo per gli autonomi che hanno sospeso l'attività in Abruzzo**
- 3) Agevolazioni fiscali prima casa**
- 4) Modello Unico SP 2009: si avvicinano i termini di scadenza**
- 5) Possibilità di libera compensazione delle perdite fiscali**
- 6) Software GERICO 2009 per il calcolo della congruità**
- 7) DATS: Regolamento codice comunitario per il transito doganale**

1) Lavoro occasionale possibile con i voucher

La Fondazione studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con una nota

del 22.05.2009, si è soffermata sulla disciplina del lavoro occasionale accessorio, che è derivata dall'esigenza, oltre che di legalizzare talune attività lavorative marginali, di ampliare le opportunità lavorative a favore di soggetti considerati a rischio di esclusione sociale.

La sua finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro giacché svolte in modo saltuario.

Costituiscono rapporti di natura meramente occasionale e accessoria le attività che danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi inferiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.

Il lavoratore ha il vantaggio di poter integrare il suo reddito senza imposizioni fiscali e senza alcuna incidenza sul suo stato di occupato o inoccupato avendo comunque una copertura previdenziale Inps ed assicurativa Inail per gli infortuni sul lavoro.

Inoltre, secondo tale Fondazione, l'utilizzo della formula del lavoro occasionale ed accessorio, esclude qualsiasi sospetto di lavoro irregolare.

La contribuzione previdenziale ed assistenziale ridotta, infatti, va alla gestione separata e l'INPS che si occupa di fare i conguagli sulla contribuzione figurativa connessa al versamento delle integrazioni salariali e, quindi, esclude la possibilità che gli organi di vigilanza possano contestare alcun fatto omissivo o non legale.

Altresì, viene espressamente previsto che le somme percepite, con il limite massimo

di 3.000 euro, siano cumulabili con le prestazioni economiche erogate a sostegno del reddito.

Infine, viene precisato che le attività di lavoro occasionale accessorio, non danno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari, etc.), ma sono riconosciute ai fini dell'anzianità contributiva e del diritto alla pensione e danno luogo all'accredito di contributi utili al diritto e al calcolo della pensione.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è pari a 7,50 euro.

2) Indennizzo per gli autonomi che hanno sospeso l'attività in Abruzzo

L'INPS, con la circolare n. 71 del 21.05.2009, ha fornito istruzioni in merito all'erogazione dell'indennità prevista per i lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763/2009).

Requisiti

Nella fattispecie l'indennità, pari a 800 euro mensili, esente da tassazione, viene

concessa, per un massimo di tre mesi, a decorrere dal 6 aprile 2009, in base all'ordine di presentazione delle domande (il modello si trova allegato alla circolare), alle seguenti categorie di lavoratori:

a) Co.co.co in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 2, del D.L. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009 che soddisfino, in via congiunta, le seguenti condizioni:

- che operino in regime di monocommittenza;

- che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'art. 1, co.3 della L. 233/1990, e siano stati accreditati presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;

- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta Gestione separata;

b) titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

c) lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività d'impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

3) Agevolazioni prima casa

La Suprema Corte di Cassazione (con la sentenza, n. 10011/2009) ha stabilito che le agevolazioni fiscali previste per la prima casa spettano anche per l'acquisto di immobili in corso di ultimazione

Ai fini delle agevolazioni c.d. prima casa, si richiede solo che l'immobile, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali ancorché non perfette per mancata ultimazione o per degrado o per abbandono, sia destinato ad abitazione (e non anche che sia in atto abitabile).

In genere, le agevolazioni fiscali sull'acquisto della "prima casa" vengono riconosciute in sede di registrazione dell'atto e spettano non soltanto per gli atti a titolo oneroso che comportano l'acquisto della proprietà, ma anche quando l'atto comporta l'acquisto della nuda proprietà, del diritto d'abitazione, uso e usufrutto.

4) Modello Unico SP 2009: si avvicinano i termini di scadenza

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRAP, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009.

Mentre il relativo modello Unico SP 2009 andrà presentato in via telematica entro il 30.09.2009.

Tra le tante novità si segnala che é stata eliminata la casella “IRAP”, infatti, la dichiarazione IRAP andrà presentata in forma autonoma direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente.

In relazione al quadro RF (redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria), in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), le società che cambiano il criterio di valutazione dei beni fungibili e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, passando a quelli previsti dai principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l’esercizio di apposite opzioni.

Il prospetto dati di bilancio IAS/IFRS andrà compilato dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

I prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico indicati sono stati strutturati in base al contenuto minimo previsto dallo IAS 1.

5) Possibilità di libera compensazione delle perdite fiscali

La Finanziaria 2008 ha introdotto nuovamente la possibilità di compensazione e quindi i redditi di lavoro autonomo possono compensare, ad esempio, perdite di impresa (derivanti da quadro RF o RG del modello UNICO 2009) e/o perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone (derivanti da quadro RH del modello Unico 2009).

L'art. 1, comma 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008) ha, infatti, sostituito (con decorrenza dal periodo di imposta 2008) l'art. 8 del TUIR: in particolare, il nuovo comma 2 stabilisce che *"le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio dell'arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5....."*.

In tal modo, il Legislatore ha riportato la normativa alla situazione ante Manovra d'estate 2006 (contenuta nel Decreto legge n. 223/2006) e consente al contribuente di compensare, tra l'altro, il reddito derivante dall'esercizio dell'arte e professione con redditi di diversa natura quali ad esempio quelli derivanti dalla partecipazione in una società personale.

6) Software GERICO 2009 per il calcolo della congruità

È stato reso disponibile il giorno 22.05.2009 sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software GERICO 2009 che consente il calcolo della congruità per i 206 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2008.

Disco verde ai correttivi anticrisi

Si tratta della versione 1.0.0. di Gerico 2009, cioè la nuova versione del software “a prova di crisi”.

In particolare, è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - la nuova veste dell’applicativo, che gestisce i 206 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2008.

Il software, da utilizzare dalle imprese e dai lavoratori autonomi al fine di potere determinare la congruità dei loro ricavi/compensi in seno alla dichiarazione dei redditi, ha subito modifiche dovute dalla particolare congiuntura economica del 2008 e si è arricchito di una nuova sezione ad hoc, tenendo conto degli effetti dalla crisi sulle diverse categorie di contribuenti.

Nuova sezione “a prova di crisi”

I principali interventi correttivi dell’applicativo riguardano sia l’analisi della normalità economica sia i valori di adeguamento richiesti per risultare congrui agli studi di settore.

Sotto il primo profilo, infatti, Gerico segnala esplicitamente i casi in cui si è

provveduto ad adeguare le soglie di normalità economica in considerazione della crisi.

Tre correttivi “salvagente”

In particolare, i nuovi interventi applicati si dividono in tre tipologie:

- i correttivi “costo materie prime” e “costo carburante”, che riguardano solo determinati studi di settore. Nel dettaglio, il primo si applica ad esempio agli studi della meccanica leggera e pesante, mentre il secondo correttivo è dedicato, tra gli altri, agli studi relativi ai tassisti e agli intermediari del commercio;
- i “correttivi specifici di cluster”, necessari per adattare la funzione di ricavo per singolo gruppo omogeneo. Si applicano, ad esempio, agli studi delle farmacie e del commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature;
- i “correttivi congiunturali individuali”, che adattano la funzione di ricavo nel caso in cui si verifichi una contrazione dei ricavi nel 2008 rispetto a quelli storici di riferimento.

Riguardo alle “correzioni” relative al comparto edilizia, è prevista per le imprese non congrue, che operano nei settori della compravendita, locazione, costruzione di immobili e opere di ingegneria pubblica (studi TG40U, UG44U, TG69U), la possibilità di simulare l’applicazione in base alla riduzione stabilita e abbattere i ricavi stimati.

Su tale punto, avverte l’Agenzia delle Entrate che la riduzione visualizzata non diminuisce automaticamente l’ammontare dei ricavi.

L'ufficio delle Entrate, in sede di contraddittorio, procederà a verificare ed eventualmente concedere la correzione al ribasso.

7) DATS: Regolamento codice comunitario per il transito doganale

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 125/6 del 21.05.2009 il Regolamento (CE) n. 414/2009 della commissione del 30.04.2009 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Versione alternativa del documento d'accompagnamento transito ("documento d'accompagnamento transito/sicurezza").

La dichiarazione sommaria d'entrata su supporto cartaceo va redatta utilizzando il formulario del documento sicurezza, il cui modello figura nell'allegato. Quando una spedizione per la quale è resa una dichiarazione sommaria d'entrata consta di più di un articolo, il documento di sicurezza è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello riportato nell'allegato.

Tale distinta é parte integrante del documento sicurezza.

I taluni casi le autorità doganali possono consentire che il documento sicurezza sia sostituito o corredato da documenti commerciali, a condizione che i documenti presentati alle autorità doganali contengano le informazioni richieste per le dichiarazioni sommarie d'entrata.

Poiché quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione in materia di sicurezza si applica a decorrere dal 1 luglio 2009, è opportuno che le corrispondenti disposizioni stabilite nel presente regolamento si applichino dalla stessa data.

A cura di Vincenzo D'Andò

